



1 1586 / 12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ESSENTE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -
- Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -
- Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -

IMMIGRAZIONE
(ESPULSIONE
DELLO
STRANIERO,
SOGGIORNO)

Ud. 18/04/2012 - CC

R.G.N. 14894/2011

Con UBB

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14894-2011 proposto da:

()
()
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 39, presso lo studio dell'avvocato PRECENZANO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato PERICOLO PIERO giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA, MINISTERO DELL'INTERNO (80185690585) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE;

- intimati -

2892/12



avverso la sentenza n. 30/2011 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE del 12/04/2011, depositata il 09/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2012 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

PREMESSO

Il sig. _____, di nazionalità tunisina, ricorre al Tribunale di Trieste avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale disposto dalla competente Commissione territoriale.

Il Tribunale respinse il ricorso quanto alle domande di riconoscimento dello stato di rifugiato e di protezione sussidiaria, a causa dei precedenti penali ostativi del richiedente, ma lo accolse quanto alla domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, atteso il pericolo di persecuzione cui il richiedente sarebbe stato esposto, in caso di rimpatrio, sia perché omosessuale – essendo in Tunisia l'omosessualità punita come reato – sia perché cristiano.

Su reclamo del P.M., cui aveva aderito il Ministero dell'Interno, la Corte d'appello di Trieste ha totalmente riformato la sentenza di primo grado, osservando che manca la prova dell'asserita omosessualità e dell'adesione al cristianesimo del reclamato.

Quest'ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura. L'amministrazione intimata non si è difesa.

CONSIDERATO

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione del giudicato di cui al decreto 22 febbraio 2008 del Tribunale di Trieste, depositato il 28 febbraio successivo e non impugnato, con cui era stato accolto il ricorso del _____ avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso nei suoi confronti il 10 dicembre 2007 in quanto



persona socialmente pericolosa. In quell'occasione, infatti, il Tribunale aveva applicato il divieto di espulsione di cui all'art. 19, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a causa del pericolo di persecuzione cui il ricorrente era esposto nel suo paese, avendo accertato sia l'omosessualità del ricorrente sia il fatto che la stessa è perseguita in Tunisia come reato.

1.1. – Il motivo è fondato.

Il provvedimento del Tribunale di Trieste invocato e prodotto dal ricorrente ha effettivamente il contenuto sopra indicato e deve ritenersi definitivo non risultando che sia stato impugnato.

Ciò significa che un giudice ha accertato, con provvedimento avente sostanza di sentenza e passato in giudicato, il diritto del ricorrente a non essere espulso dal territorio nazionale; il che comporta necessariamente anche il diritto del medesimo al rilascio, da parte del Questore, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, come espressamente previsto dall'art. 28, lett. d), reg. di attuazione del d.lgs. n. 286 del 1998, cit., approvato con d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Non essendo stati accertati né dedotti fatti successivi che superino tale giudicato, la sentenza impugnata non può che essere cassata per violazione del giudicato stesso.

2. – I restanti motivi di ricorso, con cui si censura la mancata assunzione delle testimonianze dedotte a dimostrazione dell'omosessualità del ricorrente (secondo motivo), la violazione dei criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale (terzo motivo) e la carenza di motivazione quanto all'adesione del ricorrente alla religione cristiana (quarto motivo), sono assorbiti.

3. – La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al giudicato di cui si è detto e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.



P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 18 aprile 2012.

Il Presidente
Giuseppe Salme

DEPOSITO IN CANCELLERIA
del 10 LUG. 2012



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI